

**COMUNE DI BORGO SAN LORENZO**  
**Città Metropolitana di FIRENZE**  
**- Collegio dei Revisori dei Conti -**  
**(art. 239 T.U.E.L.)**

\*\*\*

**Oggetto: certificato dell'organo di controllo sulla relazione tecnica e sulla relazione illustrativa nonché sull'accordo integrativo relativo alle risorse decentrate 2016 (art. 40/3 sexies d.lgs. 27.10.2009 n.150)**

In data 14.12.2016 e 16.12.2016 è pervenuto a questo organo di controllo in via definitiva lo schema di accordo collettivo decentrato integrativo previsto dagli artt. 4 e 5 del C.C.N.L. 1.4.1999 inclusivo della disciplina delle risorse decentrate per l'anno 2016 corredato della relazione tecnico-finanziaria, redatta in conformità alla circolare RGS 19.7.2012 n. 25, al fine del rilascio della relativa certificazione.

Tale circolare che approva gli schemi della relazione illustrativa e della relazione tecnica, dispone che essi *"hanno natura obbligatoria, nelle varie Sezioni in cui sono suddivisi"* e formula istruzioni per la compilazione.


L'art. 40 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 modificato dall'art. 54 del 27.10.2009 n. 150 stabilisce che la contrattazione decentrata sia per la parte economica, che per la parte normativa ha durata triennale e deve assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi.

Questo Ente ha adeguato il contratto collettivo integrativo vigente, come previsto dall'art. 65 del d.lgs. n. 150/2009.

Rispetto alla contrattazione triennale residuano alla contrattazione annuale i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) e art. 5 comma 1 C.C.N.L. 1.4.1999 ed in particolare le indennità di rischio, disagio, maneggio valori e specifiche responsabilità.

Occorre precisare che la contrattazione dei criteri di ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, rimesse alla contrattazione annuale, non equivale alla contrattazione dei valori che, invece, resta di competenza esclusiva datoriale, giacché, diversamente, integrerebbe una sorta di ingerenza della controparte sindacale nella gestione.

La predetta circolare ricorda che: *"la certificazione dell'organo di controllo deve essere positivamente resa sia sulla relazione tecnica che su quella illustrativa (articolo 40, comma 3-sexies, ed articolo 40-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001) su tutti gli aspetti richiamati nelle predette disposizioni normative (controllo sugli aspetti di carattere economico-finanziario e controllo sulla compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti"* e stando all'interpretazione della Sezione della Corte dei Conti della Lombardia (n. 224/2015), compete all'organo di revisione la duplice attività di verifica della compatibilità economica (vincoli di bilancio, patto di stabilità) del contratto integrativo e la corretta determinazione del fondo ed il rispetto dei vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulle misure e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, mentre per la destinazione di questo, per quanto obbligatoria, il parere non è vincolante per l'efficacia dell'accordo. Di talché, l'Amministrazione potrebbe, quindi, discostarsi motivatamente dal parere dell'organo, fermo restando comunque il rischio di incorrere in responsabilità amministrativo-contabili nel caso di erogazione di emolumenti non previsti dal contratto nazionale.



Fatta questa premessa nel merito della documentazione pervenuta per la certificazione, il Collegio rileva:

- la relazione illustrativa nel modello 1 scheda 1.1 è conforme alle istruzioni della Ragioneria dello Stato;
- egualmente il modulo 2 (illustrazioni dell'articolato del contratto) ed il relativo allegato 1 indicano analiticamente e rispettivamente la costituzione e l'utilizzazione del fondo;
- parimenti la relazione tecnico-finanziaria si articola nel modulo 1, e coincide negli importi, con il collegato alla relazione illustrativa;

Constatata preliminarmente che la tardiva conclusione dell'accordo decentrato, risulta temperata dallo slittamento del termine per l'approvazione del Bilancio 2016 che si è riverberato anche negli adempimenti successivi quali la definizione dell'accordo decentrato. Temperamento ulteriore che si ha in ragione dell'utilizzazione dei fondi soggetti a contrattazione con la circostanza ulteriore che la G.M. con atto 140 del 14.7.2016 aveva già individuato le risorse variabili consentendo di poter avviare progetti ex art. 15/5 (€ 10.800) mentre le risorse fisse soggette a contrattazione queste seguono la falsariga dei precedenti accordi.

Nel merito della costituzione del fondo rileva che:

- il fondo per le risorse fisse è stato determinato con provvedimenti del dirigente del settore personale nell'ammontare di € 276.659,30 detratti gli ammontari per il personale cessato e per quello trasferito alla Unione dei Comuni;
- il fondo delle risorse variabili è stato determinato con deliberazione della G.M. nell'ammontare complessivo di € 14.350 di cui 10.800 destinanti ai progetti ex art. 15/5 del C.C.N.L. 1.4.1999 e per € 3.550 (di correggere l'importo a pag. 3 della relazione € 3.350) per il recupero evasione fiscale.

Non compaiono risorse da destinarsi al compenso per la progettazione per il quale si ricorda che dovranno essere fissati eventualmente i criteri di reparto con regolamento comunale (di competenza G.M.) come previsto dall'art. 113/3 del 18.4.2016 n. 50.

Al riguardo si prende atto dell'affermazione contenuta nella relazione che i progetti hanno formato oggetto di approvazione da parte dell'O.I.V. e si presentano conformi al "decalogo" elaborato a suo tempo dall'ARAN.

Quanto all'erogazione di detto compenso fra i soggetti che vi partecipano, si richiama l'attenzione in ordine alla necessità che la disciplina comunale sulla performance riporti criteri di misurazione dei risultati raggiunti (specie per il recupero dell'evasione deliberato il 14.12.2014) e di distribuzione secondo l'apporto significativamente partecipato degli addetti.

A proposito dell'ammontare complessivo del fondo questo organo ritiene che esso sia compatibile con la situazione economica e finanziaria del bilancio del Comune. Il Collegio prende atto dell'avvenuta riduzione complessiva del fondo per la contrattazione rispetto all'esercizio 2015 pari ad € 21.585,99 dovuto alla diminuzione del fondo risorse variabile di € 24.109,67.

Ricorda, per effetto di quanto previsto nel D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133, nella legge 4.3.2009 n. 15 e d.lgs. 14.3.2013 n. 33, l'obbligo della pubblicazione del presente accordo sul sito internet del Comune unitamente alla tabella 15 e alla scheda 2 del conto annuale, con la comminatoria, in difetto dell'impossibilità di determinare il fondo con qualsivoglia forma di integrazione.

Alla luce delle considerazioni e delle raccomandazioni che precedono

esprime

parere favorevole all'ipotesi di contrattazione integrativa anno 2016.

Borgo San Lorenzo, 17.12.2016

Il Collegio

Papio Salvi (Presidente)

Enrico Motroni (Componente)

Massimo Cambi (Componente)